



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XV LEGISLATURA

ANNO 2015

DISEGNO DI LEGGE 14 aprile 2015, n. 78

Disposizioni in materia di minori e consumo di bevande alcoliche: modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006, della legge provinciale 3 agosto 2010, n. 19 (Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche), della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale), e della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999

D'iniziativa dei **consiglieri Manuela Bottamedi** ((P.A.T.T.) Partito Autonomista Trentino Tirolese) e **Violetta Plotegher** (Partito Democratico del Trentino)

Presentato il **14 aprile 2015**

Assegnato alla Quarta Commissione permanente

DISEGNO DI LEGGE 14 aprile 2015, n. 78

Disposizioni in materia di minori e consumo di bevande alcoliche: modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006, della legge provinciale 3 agosto 2010, n. 19 (Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche), della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale), e della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999

INDICE

- Art. 1 - Integrazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*
Art. 2 - Integrazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla scuola 2006
Art. 3 - Integrazione dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006
Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 40 della legge provinciale sulla scuola 2006
Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 2010, n. 19 (Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche)
Art. 6 - Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale n. 19 del 2010
Art. 7 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)
Art. 8 - Inserimento dell'articolo 7 ter nella legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)
Art. 9 - Disposizione finanziaria

Art. 1

Integrazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"1 bis. La Provincia, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione delle politiche educative con quelle sociali, sanitarie e culturali e con le azioni previste dalla legge provinciale 3 agosto 2010, n. 19 (Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche), e secondo quanto indicato nella Carta europea sull'alcol del 1995 adottata dalla Conferenza europea sulla salute, la società e l'alcol, promuove e sostiene progetti di informazione ed educazione in materia di consumo di bevande alcoliche e delle conseguenze che lo stesso ha sulla salute, la famiglia e la società. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, nell'ambito della propria autonomia e con priorità tra le attività formative che possono rientrare nel progetto d'istituto, organizzano corsi e momenti formativi e di approfondimento in materia di consumo di bevande alcoliche e delle relative conseguenze, rivolti indistintamente a tutti i docenti e agli studenti, anche con il coinvolgimento delle famiglie degli studenti."

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 8 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"1 ter. I corsi e momenti formativi e di approfondimento previsti dal comma 1 bis sono organizzati anche in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e privilegiano

l'adozione di metodologie educative fondate sull'educazione alla pari e finalizzate all'apprendimento e rafforzamento delle abilità cognitive, relazionali ed emotive degli studenti."

Art. 2

Integrazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"3 bis. Il sistema educativo provinciale in particolare promuove e sostiene interventi di informazione a favore delle famiglie che riguardano la tutela dei minori e dei giovani dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche, coordinandoli con i progetti e le azioni previsti dall'articolo 8 bis, commi 1 bis e 1 ter."

Art. 3

Integrazione dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

"e bis) le azioni da adottare per attuare quanto previsto dall'articolo 8 bis, commi 1, 1 bis e 1 ter."

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 40 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 40 della legge provinciale sulla scuola 2006 dopo le parole: "progetti volti a prevenire le dipendenze," sono inserite le seguenti: "in particolare quelle legate al consumo di bevande alcoliche,".

2. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'articolo 40 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: "; i progetti relativi alle dipendenze legate al consumo di bevande alcoliche sono sviluppati avendo particolare cura all'adozione di metodologie educative fondate sull'educazione alla pari e finalizzate all'apprendimento e rafforzamento delle abilità cognitive, relazionali ed emotive degli studenti".

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 2010, n. 19 (Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche)

1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 19 del 2010 sono inserite le parole: "e secondo quanto previsto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)".

2. Alla fine della lettera h) del comma 1 della legge provinciale n. 19 del 2010 sono inserite le parole: ", collaborando a tal fine anche con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari".

3. Nella lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 19 del 2010 dopo la parola: "favorisce" sono inserite le seguenti: "e sostiene le organizzazioni e".

4. Alla fine della lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 19 del 2010 sono inserite le parole: ", anche attraverso gli interventi previsti dall'articolo 3 e dal capo VI della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 19 del 2010 è inserito il seguente:

"1 bis. I comuni e le comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in

materia di governo dell'autonomia del Trentino), concorrono, secondo le rispettive competenze, all'attuazione di questa legge. La Provincia, con i comuni e le comunità, coordina e integra le azioni e gli interventi previsti da questa legge con quelli attivati nell'ambito delle politiche educative, sociali e sanitarie."

Art. 6

Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale n. 19 del 2010

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 19 del 2010 le parole: "da 500 a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 a 8.000 euro".
2. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 19 del 2010 le parole: "la sanzione è raddoppiata" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione è triplicata".
3. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 19 del 2010 le parole: "la sanzione è aumentata del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione è aumentata del 70 per cento".
4. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 19 del 2010 le parole: "da 500 a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 a 8.000 euro".
5. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 19 del 2010 le parole: "da 50 a 500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 200 a 1.000 euro".
6. Alla fine del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 19 del 2010 sono inserite le parole: "Se le bevande alcoliche sono state acquistate a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino normalmente praticato la sanzione è aumentata del 30 per cento e del 50 per cento se si tratta di minori di anni quattordici."
7. Nel comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 19 del 2010 le parole: "da 300 a 3.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 500 a 5.000 euro".
8. Alla fine del comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 19 del 2010 sono inserite le parole: ", di questa legge e dall'articolo 8 bis, commi 1 bis e 1 ter, della legge provinciale sulla scuola 2006".

Art. 7

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)

1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono inserite le parole: "Il regolamento può prevedere anche l'introduzione di un marchio di prodotto connesso alla somministrazione di bevande esclusivamente analcoliche."

Art. 8

Inserimento dell'articolo 7 ter nella legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

1. Dopo l'articolo 7 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"Art. 7 ter

Aiuti per l'insediamento di esercizi che somministrano bevande analcoliche

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 3 agosto 2010, n. 19

(Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche), e per favorire l'insediamento di esercizi che somministrano bevande esclusivamente analcoliche di cui alla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale), alle imprese che avviano un esercizio destinato alla somministrazione di bevande esclusivamente analcoliche la Provincia può concedere contributi, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, a copertura dei costi di avviamento sostenuti nei primi cinque anni, a decorrere dalla data del rilascio della relativa autorizzazione all'esercizio.

2. La Giunta provinciale, con deliberazione prevista dall'articolo 35, approva le disposizioni attuative di quest'articolo, individuando in particolare l'intensità dell'aiuto e i costi di avviamento ammessi a contributo."

Art. 9

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri, quantificati in 300.000 euro, derivati dall'applicazione dell'articolo 8 si provvede per gli anni 2015, 2016 e 2017 con un corrispondente incremento dello stanziamento sull'unità previsionale di base 61.12.220 (Contributi annui alle imprese). Di conseguenza per gli anni 2015, 2016 e 2017 è diminuito per un pari importo lo stanziamento sull'unità previsionale di base 95.5.210 (Fondi di riserva - spese in c/capitale).